

COMUNE DI
GRESSONEY-SAINT-JEAN
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



**Regolamento tecnico per la gestione del
servizio di Asilo Nido**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 28.01.2013.

articolo 1 - oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, il funzionamento del servizio associato di asilo nido, attivo sul territorio del Comune di Gressoney-Saint-Jean.

articolo 2 - ammissioni

1. Sono ammessi al servizio di asilo nido i minori di età compresa tra i nove mesi e i tre anni, con priorità ai minori residenti nei Comuni di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité.
2. Sono altresì ammessi i minori residenti in uno dei Comuni che abbiano stipulato apposita convenzione con il Comune di Gressoney-Saint-Jean per la fruizione del servizio.
3. In caso di eccezionale necessità della famiglia possono essere ammessi all'asilo nido minori di età inferiore ai nove mesi. In tal caso è richiesto il parere vincolante del competente servizio socio-sanitario distrettuale.
4. Per i minori che già usufruiscono del servizio e compiono il terzo anno di età nei mesi precedenti l'apertura della scuola dell'infanzia, la permanenza all'asilo-nido è prolungata di diritto sino all'apertura della medesima.
5. In via eccezionale è consentita la permanenza presso l'asilo nido oltre il terzo anno di età a minori disabili, su richiesta dell'équipe socio-sanitaria di distretto, corredata di apposito parere del servizio di neuropsichiatria infantile dell'Unità Sanitaria Locale.

articolo 3 - orario e calendario

1. Il servizio di asilo nido è funzionante dalle ore 8.00 alle ore 18.00, dal martedì al sabato.
2. L'asilo nido è chiuso la domenica, il lunedì e nelle giornate festive infrasettimanali.
3. Durante l'anno possono essere previste ulteriori chiusure, anche per l'attività di formazione del personale, che saranno tempestivamente comunicate e in ogni caso per periodi non superiori a quindici giorni complessivi nell'arco dell'anno solare.
4. Le chiusure di cui al precedente comma 3 non possono essere programmate, di norma, nei periodi di maggiore afflusso turistico (indicativamente mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, luglio, agosto e dicembre.)
5. L'entrata al servizio è ammessa dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e l'uscita dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
6. L'entrata e l'uscita in fasce orarie diverse da quelle stabilite al comma precedente, devono essere preventivamente concordate con il personale educativo.
7. La regolarità della frequenza è premessa necessaria per assicurare il benessere del minore e un buon funzionamento del servizio. In caso di assenza, la struttura deve essere avvertita entro le ore 9,30.
8. L'orario di permanenza all'asilo nido è flessibile ed è concordato tra il Coordinatore dell'asilo e la famiglia, tenendo conto delle esigenze della stessa e di quelle prioritarie del minore. L'orario concordato deve essere osservato. La permanenza non può, di norma, superare le nove ore giornaliere.
9. Al fine di tutelare i minori frequentanti la struttura, i genitori che al termine del servizio sono impossibilitati a riprendere i propri figli, devono:
 - avvisare preventivamente il personale della struttura;
 - compilare apposita autorizzazione scritta a soggetto terzo, di maggiore età, a riprendere il minore;
 - disporre affinché la persona si presenti munita di documento di riconoscimento.

articolo 4 - capienza

1. La capienza massima dell'asilo nido è stabilita dall'Amministrazione regionale.
2. L'amministrazione comunale può disporre che uno dei posti di cui al comma 1, possa essere ricoperto part time, esclusivamente di tipo verticale (frequenza a giornata piena).
3. Il servizio a part time è concesso, a condizione che il posto sia coperto al 100% da più utenti, tutti utilmente collocati in graduatoria.
4. È altresì concesso il servizio a part time, ai minori utilmente collocati in graduatoria, ancorché il posto non sia coperto al 100%, in assenza di lista d'attesa.
5. Il minore a cui non è concesso il servizio a part time, per assenza dei presupposti di cui ai commi 3 e 4, può chiedere, entro cinque giorni dalla comunicazione, l'inserimento a tempo pieno, mantenendo la posizione in graduatoria.
6. Il servizio part time può essere revocato, con preavviso di almeno trenta giorni, qualora vengano a mancare le condizioni di cui ai commi 3 e 4.

7. Il minore a cui è revocato il servizio a part time, può richiedere, entro dieci giorni dalla revoca, la trasformazione in tempo pieno dell'inserimento già effettuato.
8. I minori già inseriti che usufruiscono del part time, possono chiedere la trasformazione dell'inserimento in tempo pieno. L'ammissione al tempo pieno è concessa solo in caso di disponibilità di posti.
9. Possono essere concessi ulteriori posti a part time, in deroga ai commi precedenti, qualora vi siano posti disponibili.
10. I posti a part time concessi ai sensi del comma 9, sono revocati e il minore perde il diritto all'inserimento, qualora pervenga una richiesta di inserimento a tempo pieno o una richiesta di trasformazione da part time a tempo pieno.
11. Nell'ipotesi di cui al comma 10, l'utente inserito a part time ha tuttavia facoltà di richiedere la trasformazione in tempo pieno. La medesima è accolta nei limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine di graduatoria.

articolo 5 – iscrizioni e criteri di ammissione

1. Le domande di ammissione debitamente compilate, sottoscritte e con allegata la documentazione di rito, devono essere presentate all'Ufficio protocollo del Comune di Gressoney-Saint-Jean. A tal fine il Comune predispone apposito modello fac simile.
2. Ai fini dell'ammissione al servizio Il Comune di Gressoney-Saint-Jean redige apposita graduatoria.
3. Le domande ai fini dell'inserimento nella graduatoria utile per ogni anno socio educativo, decorrente dal 16 settembre al 15 settembre dell'anno successivo, devono pervenire entro il 31 luglio di ogni anno.
4. In mancanza di lista d'attesa, la graduatoria può essere aggiornata in corso d'anno, qualora vi siano nuove istanze di ammissione e posti disponibili.
5. I minori già inseriti all'asilo nido sulla base della graduatoria di anni precedenti, mantengono l'iscrizione e si prescinde dalla presentazione di nuova istanza. È richiesta nuova istanza qualora la famiglia intenda modificare la tipologia di inserimento (da part time a tempo pieno o viceversa).
6. Nell'ipotesi in cui l'istanza di trasformazione della tipologia di inserimento non trovi accoglimento, il minore mantiene, ai sensi del comma 5, l'iscrizione al servizio con le modalità previgenti, fatta salva la facoltà della famiglia di rinunciare al servizio stesso.
7. Nell'ipotesi di richiesta di trasformazione da tempo pieno a part time, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 4.
8. Non sono valutate istanze per inserimento dilazionato oltre i sessanta giorni, decorrenti dalla data di inizio dell'anno socio educativo, ovvero dalla presentazione della domanda, se successiva.
9. L'ammissione al servizio dei minori residenti in comuni non convenzionati, è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione di partecipazione alle spese di frequenza da parte del comune interessato ovvero alla disponibilità della famiglia di sostenere l'intero costo del servizio, al netto della quota pro-capite regionale.

articolo 6 – graduatoria

1. La graduatoria per l'accesso al servizio è stabilita secondo i sottoindicati criteri e formulata, sulla base dello stato di famiglia, attribuendo i seguenti punteggi:

A	Minore residente nei Comuni di Gressoney-Saint-Jean o di Gressoney-La-Trinité, figlio di genitori lavoratori	PUNTI	100
B	Minore residente nei Comuni di Gressoney-Saint-Jean o di Gressoney-La-Trinité, figlio di un genitore che lavora e l'altro che non lavora	PUNTI	95
C	Minore residente nei Comuni di Gressoney-Saint-Jean o di Gressoney-La-Trinité, figlio di genitori non lavoratori	PUNTI	90
D	Minore residente in altri Comuni della Comunità Montana Walser, figlio di genitori che lavorano nel comprensorio Walser	PUNTI	90
E	Minore residente in altri Comuni della Comunità Montana Walser, figlio di genitori lavoratori, di cui uno che lavora nel comprensorio Walser	PUNTI	80
F	Minore residente in altri Comuni della Comunità Montana Walser, figlio di genitori che lavorano fuori dal comprensorio Walser	PUNTI	60
G	Minore residente in altri Comuni della Comunità Montana Walser, figlio di un genitore che lavora e l'altro che non lavora	PUNTI	50
H	Minore residente in altri Comuni della Valle d'Aosta, figlio di genitori	PUNTI	40

	lavoratori, di cui uno che lavora nel comprensorio Walser	
I	Minore residente in altri Comuni della Valle d'Aosta, figlio di un genitore che lavora e l'altro che non lavora	PUNTI 30
L	Minore residente in altri Comuni della Valle d'Aosta, figlio di genitori non lavoratori o che lavorano al di fuori del comprensorio Walser	PUNTI 10

2. Nei casi di cui al comma 1, spettano altresì i sotto indicati punteggi:

A1	tipo di durata dell'attività lavorativa dei genitori o del genitore.	
	entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti a tempo pieno o lavoratori autonomi che esercitano una attività prettamente annuale	PUNTI 4
	un genitore è lavoratore a tempo pieno e l'altro è lavoratore part-time o stagionale che esercita una attività prettamente stagionale	PUNTI 3
	entrambi i genitori sono lavoratori part-time o stagionali	PUNTI 2
B1	minori aventi almeno uno dei genitori con residenza (effettiva o storica) di almeno 3 anni in Valle d'Aosta	PUNTI 2
C1	presenza di altri figli minorenni a carico nel nucleo familiare: per ogni figlio minorenni oltre quello per il quale si chiede il servizio	PUNTI 1

3. Nell'ipotesi di famiglia monogenitoriale, i punteggi di cui al comma 1 sono da intendersi così definiti:

A	Minore residente nei Comuni di Gressoney-Saint-Jean o di Gressoney-La-Trinité, figlio di genitore lavoratore	PUNTI 100
B	Minore residente nei Comuni di Gressoney-Saint-Jean o di Gressoney-La-Trinité, figlio di genitore che non lavora	PUNTI 95
C	Minore residente in altri Comuni della Comunità Montana Walser, figlio di genitore lavoratore nel comprensorio Walser	PUNTI 90
D	Minore residente in altri Comuni della Comunità Montana Walser, figlio di genitore che lavora fuori dal comprensorio Walser	PUNTI 80
E	Minore residente in altri Comuni della Comunità Montana Walser, figlio di genitore che non lavora	PUNTI 60
F	Minore residente in altri Comuni della Valle d'Aosta, figlio di un genitore che lavora nel comprensorio Walser	PUNTI 40
G	Minore residente in altri Comuni della Valle d'Aosta, figlio di un genitore che lavora fuori dal comprensorio Walser	PUNTI 30
H	Minore residente in altri Comuni della Valle d'Aosta figlio di genitore non lavoratore	PUNTI 10

4. Nei casi di cui al comma 3, spettano altresì i sotto indicati punteggi:

A1	tipo di durata dell'attività lavorativa del genitore.	
	il genitore è lavoratore dipendente a tempo pieno o autonomo, che esercita una attività prettamente annuale	PUNTI 4
	il genitore è lavoratore part-time o stagionale ovvero autonomo che esercita una attività prettamente stagionale	PUNTI 3
B1	il minore avente il genitore con residenza (effettiva o storica) di almeno 3 anni in Valle d'Aosta	PUNTI 2
C1	presenza di altri figli minorenni a carico nel nucleo familiare: per ogni figlio minorenni oltre quello per il quale si chiede il servizio	PUNTI 1

5. Si intende famiglia monogenitoriale quella in cui il minore sia stato riconosciuto da un solo genitore oppure sia figlio di vedovo/a.

6. Ai fini della formazione della graduatoria per l'accesso al servizio, sono altresì attribuiti i seguenti punteggi:

1	Minori con gravi problemi sanitari o psicologici o di disabilità, e/o soggetti a maltrattamenti o trascuratezze gravi, che rendano imprescindibile l'inserimento	PUNTI 100
2	Minori con genitore/i in grave stato di inabilità psicofisica	PUNTI 100
3	Minori affidati a parenti o terze persone	PUNTI 100

4	Famiglia effettivamente monogenitoriale (precedente comma 5) residente nei Comuni di Gressoney-Saint-Jean o di Gressoney-La-Trinité	PUNTI	20
5	Famiglia effettivamente monogenitoriale (precedente comma 5) residente in un comune della Comunità Montana Walser;	PUNTI	5
6	Famiglia effettivamente monogenitoriale (precedente comma 5) residente in altri comuni della Valle d'Aosta;	PUNTI	3
7	Minore iscritto e frequentante, nell'ultimo semestre utile, il servizio di guarderie, nel caso in cui la fruizione sia stata superiore a 400 ore semestrali.	PUNTI	50
8	Per ogni 100 ore oltre a quelle del punto 7	PUNTI	5

Le condizioni 1 e 2 devono essere attestate dall'équipe socio-sanitaria con apposita relazione, da allegare alla domanda di iscrizione.

7. A parità di punteggio, hanno in ogni caso diritto di precedenza:
 - a. i minori che richiedano la frequenza a decorrere dall'inizio dell'anno socio-educativo, o in ogni caso, dalla data più prossima all'inizio dell'anno socio – educativo;
 - b. la data di nascita del minore dando la priorità al più vecchio di età. A parità di data di nascita, le domande saranno ordinate in base all'ora di nascita.
8. A seguito della formazione della graduatoria, il nucleo familiare interessato ha a disposizione 5 giorni per accettare o rinunciare all'inserimento stesso, decorrenti dalla data di comunicazione. L'assenza di riscontro equivale ad accettazione e comporta l'addebito delle rette, ancorchè il servizio non sia stato utilizzato.

articolo 7 - reddito e partecipazione alle spese

1. La quota mensile di contribuzione a carico della famiglia del minore è stabilita, annualmente, con atto del Comune di Gressoney-Saint-Jean, ovvero in base all'indicatore Regionale della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (I.R.S.E.E), fatta salva la disciplina dei seguenti casi particolari:
 - nel caso in cui i genitori che, che hanno riconosciuto il minore, non risultino appartenere allo stesso nucleo e non siano legati da vincoli di matrimonio, il conteggio della retta è stabilito calcolando la media aritmetica tra l'I.R.S.E.E. del nucleo del minore e l'I.R.S.E.E. del genitore non convivente.
 - se dalla relazione dell'Assistente Sociale – per i casi già in carico al servizio sociale – risulta che uno dei genitori non contribuisce al mantenimento del minore, la quota mensile è determinata sulla base dell'I.R.S.E.E. del genitore che contribuisce al mantenimento.
 - se i genitori sono separati o non più conviventi e il minore è affidato, con sentenza del giudice, a uno di essi, la quota mensile è determinata sulla base dell'I.R.S.E.E. del genitore affidatario.
 - se il minore è affidato a terze persone la quota mensile è determinata in base all'I.R.S.E.E. della famiglia affidataria.
2. Le quote possono essere ridotte ovvero temporaneamente sospese sulla base di specifica richiesta dell'assistente sociale competente.
3. I genitori sono tenuti a presentare la documentazione I.R.S.E.E. al momento dell'accettazione all'inserimento, ovvero entro la fine del mese di inserimento, pena l'applicazione della retta massima sino al 1° giorno del mese successivo a quello in cui avviene la consegna.
4. Nel caso in cui due o più minori del medesimo nucleo familiare siano iscritti allo stesso asilo nido, la quota mensile per ogni minore iscritto, oltre al primo, sarà ridotta del 50%.
5. La quota mensile è ridotta di 1/22, per ogni giorno di effettiva apertura del servizio, in caso di assenza per malattia o infortunio, per un periodo superiore a giorni cinque, comprovati da apposito certificato e in caso di chiusura temporanea dell'asilo, disposta dal Comune di Gressoney-Saint-Jean, per consentire la fruizione dei congedi al personale e per la manutenzione dello stabile.
6. La retta mensile è parzialmente dovuta in caso di assenza per malattia o infortunio di almeno 30 giorni consecutivi (festivi compresi), a decorrere dall'undicesimo giorno e per un importo pari al 30% della quota mensile a proprio carico.
7. Nei giorni di chiusura dell'Asilo Nido, per giustificati motivi concordati con l'Amministrazione quali manutenzioni straordinarie, corsi di formazione del personale ecc., sarà applicata una detrazione del 50% sulla quota giornaliera di 1/22 per ogni giorno di chiusura, a decorrere dal secondo giorno.

8. In caso di fruizione, da parte dei genitori, di periodi di ferie durante l'anno solare pari a due settimane consecutive, è applicata una riduzione del 50% della retta mensile, una sola volta nell'anno.
9. Si considerano periodi di ferie consecutivi anche quelli che vengono usufruiti a cavallo dei periodi di chiusura del nido.
10. Le predette riduzioni sono applicabili, sino al raggiungimento dell'importo della retta minima, stabilita dalla deliberazione di Giunta comunale.

articolo 8 – dimissioni

1. Il genitore che intende ritirare il minore dall'asilo nido è tenuto a darne comunicazione scritta entro il giorno 10 del mese precedente a quello del ritiro. Le dimissioni avranno validità a decorrere dal 1° giorno del mese successivo, ovvero in data diversa da concordare con la Coordinatrice dell'asilo nido.
2. Per i bambini che termineranno il servizio per il passaggio alla scuola dell'infanzia, non è necessaria alcuna comunicazione.
3. In caso di comunicazione successiva al giorno 10 del mese precedente a quello del ritiro, il genitore è tenuto a pagare l'intera retta mensile a suo carico.
4. Il Responsabile del Servizio, con provvedimento motivato, può disporre le dimissioni del minore dall'asilo nido per le seguenti motivazioni:
 - riscontro della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
 - assenza superiore a 30 giorni consecutivi non imputabile a motivi sanitari certificati;
 - mancato pagamento della quota di frequenza per due rate anche non consecutive;
 - dimissioni volontarie;
 - mancato rispetto delle regole di funzionamento del presente regolamento.

articolo 9 - allontanamento e riammissione all'asilo nido

1. Il minore è allontanato dall'asilo nido nel caso di:
 - temperatura esterna superiore a 38° associata a malessere fisico evidente;
 - vomito ripetuto eventualmente associato a evacuazioni acquose;
 - diarrea caratterizzata da evacuazioni acquose ripetute o eventualmente associate a inappetenza e vomito;
 - pediculosi non trattata o altre malattie della cute trasmissibili non trattate; il minore può riprendere la frequenza dall'inizio della terapia, con la sola autocertificazione del genitore, in cui si attesti il trattamento in corso;
2. I genitori del minore, che presenta i suddetti malesseri, devono provvedere al ritiro nel più breve tempo possibile. A tal fine è fatto obbligo ai genitori di comunicare i propri recapiti telefonici.
3. Quando l'allontanamento è dovuto a sospetto di malattia infettiva e/o diffusiva è opportuna, per la riammissione, la certificazione medica o la documentazione di avvenuta visita medica (es. libretto della salute), che non risulta, invece, necessaria in caso di allontanamento dovuto a semplice e a specifico malessere fisico che permetta il rientro entro i 5 giorni.
4. Nel caso in cui nel corso della settimana si dovesse procedere all'allontanamento del minore per una seconda volta, il rientro dovrà essere certificato dal medico indipendentemente dalla durata dell'allontanamento.

articolo 10 – alimentazione

1. Il menù è stabilito dai competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale.
2. La direzione dell'asilo non può accettare diete particolari (salvo prescrizione medica).
3. In applicazione del protocollo per la gestione delle diete speciali emanato dall'Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta, diffusa con nota n. 84092/5509 del 20.04.2004, si precisa che l'elaborazione di una dieta speciale, cioè diversa dal menu previsto, è giustificata nei casi di:
 - intolleranza alimentare
 - allergia alimentare
 - malattia metabolica (diabete, diabete mellito, celiachia, favismo, ecc. .)
 - obesità.
4. I casi allergici del minore, devono essere dichiarati dai genitori al momento dell'iscrizione all'asilo nido e documentati da certificazione medica.
5. La richiesta di somministrazione di diete speciali per motivi di salute deve essere corredata da apposita certificazione medica, rilasciata dal medico di struttura pubblica o altro specialista USL (allergologo, dietologo, gastroenterologo) che segue il minore; in tale

certificazione deve essere indicata la diagnosi nonché tutti gli alimenti specifici che non possono essere consumati e la validità temporale della dieta.

6. La suddetta certificazione va presentata annualmente e per casi particolarmente complessi, il Comune si riserva di chiedere la consulenza del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione.
7. Le richieste derivanti da motivi religiosi o diversi (es. vegetariani) devono essere corredate da apposita autocertificazione.

articolo 11 - somministrazione di farmaci

1. Ferme restando le competenze degli operatori sanitari (medici, infermieri ecc.), il personale dell'asilo nido deve procedere alla somministrazione di medicinali ai minori nei soli casi in cui, sulla base di puntuale prescrizione medica che stabilisca il dosaggio e gli orari, i genitori o chi ne fa le veci ne abbia fatto richiesta scritta e la somministrazione non possa essere rinviata ad orario diverso da quello di permanenza all'asilo-nido del minore.

articolo 12 – norme transitorie o finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia in quanto applicabili.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
3. Sono abrogate le precedenti disposizioni regolamentari in materia.